



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO
PER I RAPPORTI CON
L'ASSOCIAZIONISMO
(art. 26 dello Statuto comunale)

Adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 25 maggio 2004.

Il Comune di Grado riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, di obiettivi sociali, culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle diverse forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge e dallo statuto comunale.

Titolo I

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i rapporti con le forme associative, dando così attuazione all'art. 26 dello Statuto comunale.

Art. 2

Forme associative

Sono "forme associative" ai sensi dell'art. 26 dello Statuto comunale i gruppi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni, riconosciute o meno, le quali:

- svolgano attività di utilità sociale e operino a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, avvalendosi in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati;
- abbiano sede e/o operino nel territorio comunale a favore della comunità locale;
- siano portatrici di interessi collettivi, ovvero produttrici di servizi d'interesse collettivo.

Sono escluse dall'iscrizione all'Albo le Associazioni costituite a fini di lucro e/o con finalità politica di partito.

La qualifica "forma associativa" è rilevante esclusivamente per quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 3

Albo dell'Associazione

E' istituito l'Albo dell'Associazione, allo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti così individuati alle scelte politico amministrative dell'ente ed al fine di poter affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto comunale.

L'albo è articolato nei seguenti settori di attività:

- settore sociale: tutela del diritto alla salute, alla sicurezza sociale e dei diritti umanitari, attività socio-sanitarie di volontariato, tutela e promozione dei diritti di portatori di handicap
- settore culturale ed educativo: promozione delle attività culturali, educative e giovanili, formazione ed orientamento professionale
- settore ricreativo e sportivo: promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative
- settore ambientale: tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

Art. 4

Iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo le forme associative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di qualsiasi scopo di lucro
- b) elettività e gratuità delle cariche associative
- c) ordinamento interno a base democratica
- d) organismi rappresentativi regolarmente costituiti
- e) almeno 6 mesi di effettiva attività perdurante al momento della domanda ed una prevedibile continuità operativa.

Detti requisiti devono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo della Forma associativa.

Nella domanda di iscrizione vanno specificati:

- la denominazione e la sede della Forma associativa;
- le finalità sociali;
- il nome del legale rappresentante e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune
- elenco dei nominativi ricoprenti le varie cariche

Alla domanda vanno allegati:

- copia dello statuto o atto costitutivo, ovvero una dichiarazione d'intenti che consenta di valutare la Forma associativa ai sensi degli artt. 1 e 3;
- dichiarazione con relativa illustrazione che da almeno 6 mesi la Forma associativa sta svolgendo attività proprie sul territorio;
- relazione sui programmi che la Forma associativa intende realizzare.

Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.

Le domande di iscrizione devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'iscrizione è disposta dalla Commissione consiliare che vi provvede entro 30 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

Prima del rigetto la Forma associativa verrà invitata a presentare le proprie osservazioni.

Sono iscritte nell'Albo le Forme associative iscritte ad Albi e registri regionali e provinciali del volontariato o di rilevanza nazionale su semplice richiesta dell'Associazione e comunicazione del numero di registro.

L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo verrà pubblicato annualmente all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 1° marzo.

Il Servizio Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.

Le Forme associative hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione.

Art. 5

Cancellazione

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato dal rappresentante legale o dal referente di cui all'art. 3.

La cancellazione è disposta dal Dirigente anche d'ufficio qualora sia stato comunque accertato il venir meno dei suddetti requisiti.

Art. 6

Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'albo da parte delle Forme associative:

- a) consente la priorità all'accoglimento delle richieste di contributi e altre utilità economiche, ai sensi del relativo regolamento comunale
- b) è condizione per poter fruire dell'uso a canone agevolato di immobili comunali da adibire a proprie sedi
- c) consente l'inserimento nel sito web del Comune, in appositi spazi, di notizie riguardanti l'associazione
- d) è titolo preferenziale per la firma, tra Associazioni e Comune, di accordi o protocolli d'intesa volti alla promozione e/o attuazione di progetti di interesse locale

Art. 7

Obbligo delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere il rendiconto annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso.

Art. 8

Trattamento dei dati

Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, i dati forniti per l'iscrizione all'Albo, verranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le domande per l'iscrizione potranno essere consultate solo dai diretti interessati o, per motivi particolari, da chi dimostri un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità alla normativa vigente sul diritto d'accesso.

Nell'Albo, oltre al numero attribuito, denominazione dell'associazione, indirizzo della sede, telefono ed ambito operativo, non sono compresi gli altri dati forniti dall'Associazione nella domanda d'iscrizione, che restano custoditi presso l'Ufficio di competenza.

Titolo II

Uso beni comunali

Art.9

Individuazione beni

I beni immobili per le finalità di cui all'art.6 punto b) vengono individuati dalla Giunta comunale sulla base di un censimento delle disponibilità redatto dall'Ufficio Patrimonio. Con lo stesso atto la Giunta comunale individua le priorità ed i criteri generali di fruizione dei beni comunali sentiti i servizi competenti.

Art.10

Assegnazione

Le domande per l'utilizzo degli immobili a sedi da parte delle forme associative iscritte all'albo vanno inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio competente.

Il Responsabile del Servizio, considerati i criteri stabiliti dalla Giunta comunale, provvede all'accoglimento delle domande sulla base di idonea graduatoria, prevedendo, ove possibile, un utilizzo comune per più associazioni, al fine di sfruttare al meglio gli spazi disponibili e

soddisfare il maggior numero di richieste e nel contempo favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità simili, con l'intento di incentivare la collaborazione tra le stesse.

Il canone mensile praticato corrisponderà al 40% di quello definito annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe orarie d'uso delle sale comunali.

I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, pulizie, telefono) qualora non previsto diversamente, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.

L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita concessione di durata non superiore ai 4 anni e rinnovabile solamente con atto espresso della Giunta, congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la concessione.

Art.11

Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità indicate nella concessione, restituendolo al Comune alla scadenza nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

Nel caso di assegnazione a titolo esclusivo, l'assegnatario è obbligato a stipulare polizza fideiussoria o a versare deposito cauzionale di importo pari all'ammontare triplo del canone annuale di concessione stabilito per l'uso sul quale l'Amministrazione comunale potrà rivalersi in caso di morosità o di danni arrecati alla struttura e non abbia dato riscontro a relativa contestazione inviata dall'Ente con raccomandata a.r.

Costituiscono causa di decadenza del diritto di utilizzo del bene:

- a) uso del bene per finalità diverse, anche se parziali, da quelle per le quali è stato assegnato
- b) mancato pagamento del canone dovuto qualora l'Amministrazione abbia già utilizzato la garanzia fideiussoria e la stessa non sia stata risostituita dall'Associazione.

E' facoltà della Giunta comunale qualora l'Amministrazione necessiti del bene dato in concessione, dare indirizzo al Responsabile del Servizio di revocare la concessione dandone notizia agli interessati con almeno 90 giorni di anticipo.

Art.12

Albo dei beneficiari

Nell'albo dei beneficiari di contributi ed altre utilità economiche vanno annotate anche le agevolazioni concesse alle forme associative in termini di canoni di utilizzo di beni comunali.

Titolo III

Istituti di partecipazione

Art.13

Attività consultiva delle Associazioni

Le Associazioni, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, presentano, attraverso la commissione consiliare di cui al successivo art. 14, istanze, petizioni, proposte in ambito culturale, sportivo, ambientale, turistico, di solidarietà sociale, di volontariato, del tempo libero e didattico - educativo.

L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art.14

Commissione consiliare

Il Comune, ai sensi dell'art.26, comma 4 dello Statuto garantisce la partecipazione istituzionale delle forme associative iscritte all'Albo comunale ed il loro coordinamento attraverso la Commissione consiliare permanente, che opererà a titolo onorario, nella quale si realizza l'incontro ed il confronto tra gli organi del Comune e le Forme associative.

La Commissione viene istituita dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.26 comma 2, è composta dal Presidente (Sindaco o suo delegato) e da n.6 membri di cui due consiglieri (uno per la maggioranza ed uno per la minoranza consiliare) e quattro membri, in rappresentanza delle Associazioni, individuati dal Consiglio comunale tra i nominativi segnalati dalle Associazioni in sede di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo.

La Commissione esprime parere consultivo non vincolante sui programmi generali di attività che coinvolgono l'associazionismo locale e propone programmi ed iniziative di intervento nel settore.

La Commissione viene rinnovata con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.